

Informativa per la clientela di studio

N. 136 del 17.09.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: San Marino fuori dalla black list

Le operazioni con la Repubblica di San Marino vanno valutate attentamente, alla luce delle novità introdotte da inizio 2014 e dei chiarimenti giunti da tale Paese estero a settembre 2014.

San Marino fuori dalla Black list

Il Ministero delle Finanze della Repubblica di San Marino ha pubblicato alcune circolari esplicative sull'accordo contro le doppie imposizioni fra Italia e San Marino.

La convenzione sulle doppie imposizioni e sulla collaborazione a livello fiscale tra i due Stati (L. n. 88 del 19 luglio 2013 su G.U. n. 177 del 30 luglio 2013) è entrata in vigore a inizio 2014, con la pubblicazione del D.M. dell'Economia del 12.02.2014, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014.

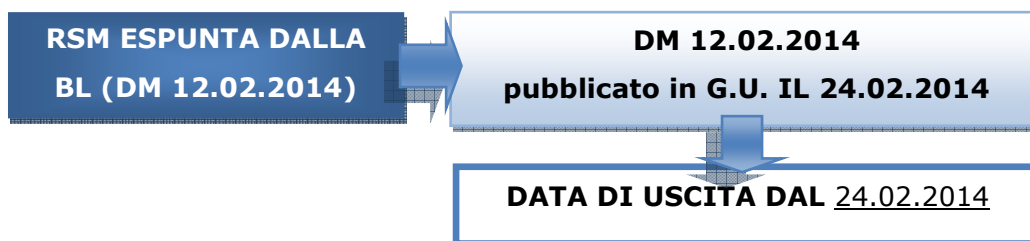
La Repubblica di San Marino, grazie a tale accordo, è uscita dalla black list dei Paesi a fiscalità privilegiata. Con la pubblicazione del D.M., infatti, la **Repubblica di San Marino esce dalla black list dei Paesi a fiscalità privilegiata**, individuati con il D.M. del 4 maggio 1999.

Conseguenze per gli adempimenti

Da un punto di vista operativo tale esclusione ha effetto:

- sull'obbligo di presentazione delle **COMUNICAZIONI BLACK LIST** per le operazioni effettuate con operatori della Repubblica di San Marino (quadro BL della comunicazione polivalente);

- sulla **PRESUNZIONE DI RESIDENZA IN ITALIA** per i cittadini italiani che si trasferiscono in stati o territori a fiscalità privilegiata.



Infatti, la Repubblica di San Marino era stata inserita nella black list di cui al D.M. del 4 maggio 1999 (attuativo dell'articolo 2, comma 2 bis del Tuir) ma non nel D.M. del 21 novembre 2001 (attuativo della disciplina sulle controllate estere).

Le conseguenze della ratifica ministeriale della fuoriuscita di San Marino dalla black list sono principalmente due:

- con la fuoriuscita dalla black list, **vengono meno gli obblighi di comunicazione previsti collegati con l'articolo 1 del D.L. 40/2010**. Secondo tale articolo, infatti, i soggetti Iva italiani sono tenuti a comunicare telematicamente le cessioni di beni o le prestazioni di servizi poste in essere con operatori economici domiciliati o residenti in uno stato black list o con rappresentanti fiscali o stabili organizzazioni in Italia di questi;
- **non troverà più applicazione la presunzione relativa** di cui all'articolo 2 comma 2 bis del Tuir che, ai fini delle imposte sul reddito, prevede si presumano residenti, e quindi tassabili, in Italia anche quei soggetti che, salvo prova contraria, dopo essersi cancellati dalle anagrafe della popolazione residente si siano trasferiti in uno dei "paradisi fiscali" individuati, appunto, dal D.M. del 4 maggio 1999.

Del resto nell'individuazione della residenza delle persone, d'ora in avanti, andranno tenute in debita considerazione i criteri a cascata (**c.d. tie breaker rules**) previsti dall'articolo 4, della Convenzione, finalizzati a risolvere i casi in cui un soggetto risulti residente in entrambi gli Stati.

USCITA DI RSM DALLA LISTA "BLACK LIST"

CESSIONI DI BENI NEI CONFRONTI DI OPERATORI SAMMARINESI

PRIMA DELL'USCITA (01.01.2014 – 23.02.2014) -> OBBLIGO DI COMPILARE QUADRO BL DELLA COMUNICAZIONE POLIVALENTE

DOPO L'USCITA (24.02.2014-31.12.2014) -> NESSUN OBBLIGO DI COMPILARE IL QUADRO BL (SOLO L'SE SE ACQUISTI SENZA IVA)

PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI CONFRONTI DI OPERATORI SAMMARINESI

PRIMA DELL'USCITA (01.01.2014 – 23.02.2014) -> OBBLIGO DI COMPILARE QUADRO BL
DOPO L'USCITA (24.02.2014-31.12.2014) -> NESSUN OBBLIGO DI COMPILARE IL QUADRO
BL

Il quadro SE va sempre compilato, se si effettuano acquisti senza addebito dell'IVA

Il regime degli **acquisti effettuati in Italia di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino** è disciplinato dal disposto dell'art. 3 del D.P.R. 633/1972 che parifica il regime di queste cessioni a quello delle importazioni. Le procedure a disposizione degli operatori italiani sono due:

- **procedura mediante addebito dell'IVA;**
- **e procedura senza addebito di IVA.**

Nella **procedura c.d. senza addebito di IVA**, il cedente sammarinese emette la fattura in 3 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione fiscale e di partita IVA, con l'indicazione di quello del cessionario italiano ed indicando natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita e trasmettendo poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall'Ufficio Tributario di San Marino.

Il cessionario italiano deve in questo caso liquidare l'imposta in base al disposto del comma 3 dell'articolo 17 D.P.R. 633/1972, ovvero indicando (aggiungendo) l'IVA sull'originale della fattura vidimata dall'Ufficio Tributario sammarinese così come ricevuta dal cedente sammarinese.

La fattura andrà **annotata sui registri sia delle vendite sia degli acquisti** secondo il disposto degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972. I cessionari italiani non sono obbligati alla compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, ma sono tenuti a comunicare all'Ufficio delle Entrate **l'avvenuta annotazione della fattura nei registri IVA vendite e acquisti**, entro 5 giorni dalla registrazione stessa indicando il numero progressivo annuale dei registri.

Non ha alcuna influenza l'eliminazione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list su tale obbligo di comunicazione (con utilizzo del modello polivalente) nel caso di **acquisti di beni senza addebito di IVA da operatori sanmarinesi**. Il modello polivalente e in particolare il quadro SE, permette di assolvere l'adempimento previsto dall'articolo 16 del D.M. del 24 dicembre 1993 sui rapporti di interscambio ai fini IVA tra l'Italia e San Marino.

La necessaria comunicazione scritta dell'avvenuta annotazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, se in precedenza avveniva spedendo all'ufficio una raccomandata con ricevuta di ritorno, ora va segnalata compilando il **quadro SE del modello polivalente**, da inviare entro il mese successivo alla data di registrazione della fattura ricevuta dall'operatore sammarinese.



Su questo specifico adempimento, le istruzioni al modello precisano che “gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino vanno esclusivamente comunicati utilizzando l'apposito quadro SE”.

Grazie all'accordo raggiunto tra Repubblica di San Marino e Italia, nell'apposito quadro SE del modello polivalente andranno indicate soltanto le fatture di cui al più volte citato art. 16, dato, che le altre operazioni con San Marino sono state espunte dal quadro BL, in quanto non più black list.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍